

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

Denominazione, sede e durata

L'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato costituita in Comitato Unitario Anziani per il Volontariato il 18 novembre 1986 (Registrata a Firenze il 26.11.1986 al n. 14397) poi denominata Associazione Comunale Anziani adeguandosi alla legge 266/91 ed alle leggi regionali in materia di volontariato, adegua ulteriormente il proprio Statuto, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), prendendo la denominazione **Associazione Comunale Anziani per il Volontariato ODV**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Campi Bisenzio in Via F. G. Lorca al n. 1 come inaugurata il 1° febbraio 1998, e con durata illimitata.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al momento dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore verrà apposto, alla denominazione l'Acronimo **ETS** – Ente del Terzo Settore che sarà abbinato a tutte le corrispondenze ed al relativo uso esterno.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Finalità e attività

L'Associazione si fonda sulla iniziativa dei cittadini volontari che intendono impegnarsi sul tema della condizione dell'anziano in rapporto al disagio, all'emarginazione all'handicap e alle problematiche della popolazione anziana nell'intento di coinvolgere le giovani generazioni in espressioni di solidarietà, oggi particolarmente sentite, ricercando anche forme di collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e Privati. In modo particolare aderisce all'Associazione Intercomunale Anziani con Sede in Sesto Fiorentino per l'organizzazione e gestione dei Centri Estivi ed Invernali autogestiti e non.

L'Associazione si può avvalere dell'ausilio degli uffici presso gli assessorati competenti del Comune di Campi Bisenzio per poter organizzare, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a comma 1 art.5 del D.Lgs n. 117/2017) mediante l'accompagnamento con mezzi di proprietà della associazione, il disbrigo pratiche da parte dei volontari e con l'ausilio dei patronati su delega degli interessati o di chi ne esercita il diritto;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f comma 1 art.5 D.L.117/2017) mediante convenzioni con Enti pubblici e privati garantendo l'apertura e chiusura dei Musei e degli Edifici adibiti a luoghi pubblici di interesse culturale, accompagnamento e assistenza bambini su scuolabus, la manutenzione del verde, la piena fruibilità da parte del pubblico dei beni medesimi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I comma 1

Art. 5 D.L. 117/2017) in particolare l'organizzazione di eventi sia ricreativi che culturali come serate danzanti, presentazione eventi, organizzazione della possibilità di vacanze estive per gli anziani:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, (art. 5 comma 1 DL 117/17 lettera k) ;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 comma 1 DL 117/17 lettera r) in collaborazione con gli enti e le organizzazioni addette in modo specifico;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 DL 117/ lettera s) finalizzata alla conservazione del patrimonio rurale, compreso la cultura contadina che è stato fondamentale per il territorio e per il sostentamento;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Art. 5 comma 1 DL 117/17 lettera u).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche residenti nel Comune di Campi Bisenzio, Signa, Poggio a Caiano, Prato e Firenze e gli enti del Terzo settore, nella particolare valorizzazione dell'anziano, senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Gli Associati sono:

ordinari: coloro che vengono accettati dal Consiglio Direttivo in base alla domanda presentata;
volontari: sono persone associate che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 20 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee
- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I Soci Volontari sono tenuti a collaborare con l'Associazione tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione ne faccia richiesta, salvo effettivi motivi di impedimento, tenuto conto delle effettive competenze.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa all'atto dell'iscrizione secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo che coincide anche con Comitato Esecutivo, in qualità di Organo di Amministrazione;
3. il Collegio Sindacale.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso pubblico affisso nei locali frequentati dagli associati o con la pubblica affissione otto giorni prima contenente il luogo e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio sociale e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su richiesta di almeno il 50% più uno degli associati. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale a scrutinio segreto e sotto il controllo e l'organizzazione della Commissione elettorale nominata dall'Assemblea stessa e che sarà formata da un presidente e sei membri essa avrà anche la competenza di verifica poteri;
- approva il bilancio di esercizio con la relazione morale e programmatica predisposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera su ogni altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sarà presieduta da un associato nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla destinazione dei beni patrimoniali che dovranno essere devoluti ad associazioni con simili finalità statutarie e comunque devoluti ai sensi del Codice Civile e della legge che regola gli Enti del Terzo Settore.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 8

Consiglio Direttivo e Esecutivo

Il Consiglio Direttivo ed Esecutivo si compone di un numero di membri deciso dall'assemblea, da un minimo di 15 a un massimo di 19 persone. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio esecutivo è composto da:

- il Presidente
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Cassiere;
- il Responsabile dei Volontari;
- il Responsabile gestione Associati e Centro Sociale.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente all'interno dei propri componenti eletti, ha la responsabilità dell'attività dell'amministrazione dell'Associazione e può variare la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Si riunisce una volta al mese oppure ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la metà dei consiglieri ed il Presidente lo convoca.

Il Consiglio Direttivo ed esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed Esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità vale il voto del Presidente.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti dai soci nella consultazione elettorale indetta dalla Commissione Elettorale eletta durante l'Assemblea Annuale degli associati. La commissione elettorale valuta se i candidati scelti abbiano i requisiti di cui all. art. 2382, tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati purché non in parentela coniugale o

conviventi, o in parentela di primo grado (figli, fratelli, padri etc.): si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo gli associati che ricoprono altri incarichi in altre associazioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente, eletto alla prima seduta del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli nomina il Vice Presidente, Il Segretario, Il Cassiere, Il Segretario Amministrativo, Il Responsabile Gestione Soci e Centro Sociale, il Responsabile dei Volontari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne cura il regolare svolgimento secondo l'ordine del giorno che ha preventivamente predisposto assieme al Segretario.

Il Presidente gestisce direttamente gli affari generali dell'Associazione ed è coadiuvato dall'esecutivo; ha compito di supervisione e controllo del lavoro svolto dai singoli consiglieri e delle commissioni di lavoro.

Il Presidente dell'Associazione Comunale è invitato permanentemente alle riunioni dell'Associazione Intercomunale Anziani ove non sia già avvenuta la ratifica, da parte della stessa del suo inserimento come membro effettivo della delegazione comunale.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo che avverrà tramite consultazione elettorale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e 1 supplente eletti dall'Assemblea anche tra i non associati, dura in carica quattro anni.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di associative;
- da contributi liberali;
- da eventuali eccedenze di gestione annuale;
- da contributi di terzi, elargizioni, donazioni e lasciti disposti a favore della Associazione;
- da ogni altro provento comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

Libri Associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esecutivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente.

ART. 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17

Norme Finali

L'Associazione può aderire ad altre associazioni le cui finalità definite dai loro statuti non siano non siano in contrapposizione agli statuti delle Associazioni Comunali Anziani per il Volontariato di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano.

Al presente statuto viene allegato il Regolamento Organico nella forma già approvata dal Consiglio Direttivo in carica nell'anno 1986, le indicazioni in esso contenute costituiscono appendice allo statuto stesso; eventuali modifiche potranno essere decise dal Consiglio Direttivo in carica pro-tempor

ART. 18

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 Passalacqua Pietro
Coffaro Serenino
Secchia Leopoldo
PASQUINI Giuseppe
Vibrias Caterina
Zoffi Gianfranco
Maddio Giuseppe
Pizzoli Dorella
Tini Paola
Zamboni Paola
Mancini Antonio
Fiora Roberto
Kolar Enea
Russo Giuseppe
Russo Giuseppe
Canna Vito
Canna Vito

Pasta Giovanni
Di Angelo Ottavio
M. E.
M. E.
Amorini M. E.
Amorini M. E.
Pasta Giovanni